

**Pubblicato il 09/07/2020**

**Sent. n. 242/2020**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**sezione staccata di Latina (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

### **SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 983 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da [omissis], rappresentati e difesi dall'avvocato Christian Cifalitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giacomo Mignano in Latina, via G. B. Vico, 45;

contro

Comune di Pontecorvo, in persona del Sindaco p. t., non costituito in giudizio;

nei confronti

[omissis], rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Fegatelli e Alessio Petretti, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Annalisa Romaniello in Latina, via Giustiniano,52;

per l'annullamento

dell'ordinanza n. [omissis], con cui il Responsabile del Servizio SUE del Comune di Pontecorvo ha ordinato la riduzione in pristino delle opere ivi descritte.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Lucia Di Cesare;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2020 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### **FATTO e DIRITTO**

1) Con ricorso regolarmente notificato e depositato il 10 novembre 2011 i signori [omissis] hanno impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, col quale il responsabile del Servizio SUE del Comune di Pontecorvo, facendo seguito a sopralluogo in data 6.5.2011 su richiesta della sig.ra [omissis], ha ordinato la riduzione in pristino delle opere realizzate in assenza di autorizzazione sul terreno di proprietà dei ricorrenti, consistenti in una recinzione con cancelli di ingresso, in un piazzale in breccia e nella posa in opera di manufatti in lamiera adibiti a ricovero mezzi e materiali.

2) A sostegno del gravame, i ricorrenti deducono le seguenti censure di violazione di legge (art. 31 D.P.R. 380/01) ed eccesso di potere:

I) Contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, le opere contestate non richiedevano autorizzazione edilizia in quanto:

- la recinzione consiste in una rete metallica priva di muretti e costituisce esercizio del diritto di proprietà;

- esiste un solo cancello e non due come affermato nel provvedimento impugnato;

- il brecciolino occupa una modesta superficie e non comporta di per sé mutamento di destinazione;
  - i manufatti in lamiera in realtà sono solo un container e un porta utensili poggiati su basi di legno.
- 3) Con atto depositato il 15 dicembre 2011, si è costituita in giudizio la sig.ra [omissis] deducendo l'infondatezza del ricorso.
- 4) Faceva seguito una dichiarazione di perenzione del ricorso per mancato deposito della prescritta istanza ex art. 82 c.p.a. riformata dal Consiglio di Stato.
- 5) Alla pubblica udienza del 24 giugno 2020, quindi, la causa è stata riservata per la decisione.
- 6) Il ricorso è fondato limitatamente alla censura con cui si contesta l'illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui ordina la rimessa in pristino della recinzione.
- 7) Sul punto, infatti, è costante l'orientamento giurisprudenziale in base alla quale una recinzione, come quella in argomento, costruita in rete e sorretta da aste metalliche, considerando le sue caratteristiche strutturali di sostanziale precarietà e il suo ridotto impatto sul territorio, in quanto manifestazione del diritto di proprietà, che comprende il ius excludendi alios, non è sottoposta al regime abilitativo del permesso di costruire e, quindi, alla corrispondente sanzione demolitoria ma alla più semplice DIA la cui mancanza è sanzionata con una sanzione pecuniaria (cfr T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 02/10/2019, n. 1699; Consiglio di Stato, sez. II, 20/03/2020, n. 1997).
- 8) Con riguardo alle altre opere descritte nel provvedimento (realizzazione di un piazzale in breccia e posa in opera di manufatti in lamiera adibiti a ricovero mezzi e materiali, in area classificata dal PRG quale Zona E1 Agricola) il ricorso è infondato.
- 9) Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. e5) del DPR 380/01, costituiscono interventi di nuova costruzione "l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore".
- I ricorrenti hanno destinato il fondo in argomento a servizio della loro attività imprenditoriale (lavori edili, scavo e realizzazione di pozzi) destinandolo al deposito dei mezzi dell'azienda con realizzazione di un numero non bene precisato di capannoni senza alcuna autorizzazione edilizia. Dalla descrizione delle opere contenuta nel provvedimento e dalla documentazione fotografica prodotta in atti le opere realizzate dai ricorrenti sono riconducibile alla categoria di cui alla lett. e5) richiamata, e come tali necessitavano per le loro realizzazione del previo rilascio del permesso di costruire.
- 10) In conclusione, quindi, il ricorso deve essere accolto limitatamente alla recinzione in rete di metallo e deve essere respinto con riguardo alle altre opere.
- 11) Le spese del giudizio devono essere compensate in ragione della parziale soccombenza.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 983/11, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla in parte qua il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina, nella camera di consiglio del 24 giugno 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell'art. 84, comma 6, del D.L. n. 18/2020, con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore

Valerio Torano, Referendario

L'ESTENSORE  
Roberto Maria Bucchi

IL PRESIDENTE  
Antonio Vinciguerra

IL SEGRETARIO